**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Relazione al Decreto Legge

"Ulteriori modifiche alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

mi pregio presentare all'Aula Consigliare, per la ratifica, il Decreto Legge recante ulteriori modifiche alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza Ucraina.

Il provvedimento interviene in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2026, termine massimo di validità dei permessi fissato dal Decreto – Legge 26 novembre 2025 n.145. Il protrarsi della situazione di instabilità derivante dal conflitto in Ucraina rende infatti necessario assicurare ai cittadini ucraini la continuità dei servizi e del titolo di soggiorno, evitando che la scadenza naturale dei permessi in essere determini un vuoto di tutela.

A tal fine il Decreto Legge proroga al 31 dicembre 2027 la durata massima dei permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche, prevedendo che anche quelli già rilasciati possano essere rinnovati fino a tale data. Restano confermati l'affidamento del rinnovo alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa verifica della disponibilità di alloggio, la necessità della preventiva disponibilità di alloggio presso privati per i nuovi rilasci e il carattere residuale del permesso provvisorio, che viene rilasciato e rinnovato solo a coloro che non possono ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge 28 ottobre 2010 n.118 e successive modifiche.

Il testo conferma inoltre la disciplina dell'accesso al lavoro per i titolari del permesso provvisorio, consentito nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 13 gennaio 2026 n.2 e nelle modalità del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, comprese le prestazioni di lavoro occasionale, con la

possibilità di assunzione negli altri settori economici previa autorizzazione della Commissione per il Lavoro.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi, il limite massimo per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori è stabilito in ottanta unità, diminuito di venti unità rispetto al Decreto n. 145/2025, con la possibilità per il Congresso di Stato di incrementarlo fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile. Resta ferma la dichiarazione del termine dell'emergenza con delibera del Congresso di Stato: qualora essa intervenga prima del 31 dicembre 2027, i permessi già rilasciati rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo alla delibera.

Rispetto al provvedimento precedente, il Decreto Legge non ripropone le misure straordinarie previste dall'articolo 4, ossia la deroga all'obbligo di rientro per i cittadini ucraini con permesso scaduto o prossimo alla scadenza e il conseguente rilascio del permesso di cui all'articolo 8 della Legge n.118/2010, né il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di altra tipologia di permesso, ormai decorso. Rimane la disapplicazione dell'articolo 12, comma 4 della Legge n.118/2010 per i cittadini ucraini provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen.

Infine, restano le norme di coordinamento con l'ordinario regime di soggiorno: chi acquisisce successivamente i requisiti per un altro permesso deve presentare domanda entro trenta giorni, a pena di interruzione del permesso provvisorio; fino all'esito della domanda presentata correttamente il permesso provvisorio rimane valido e, in caso di diniego, può esserne richiesto il rilascio.

Alla luce di quanto riportato, chiedo all'Aula Consigliare di voler ratificare il Decreto Legge "Ulteriori modifiche alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina".

IL SEGRETARIO DI STATO

(Luca Beccari)

Firmato digitalmente da: Luca Beccari
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 13/11/2026 09:35:07